



COMUNE DI CAROLEI
(Prov. di Cosenza)

ORDINANZA N. 013 /2020

IL SINDACO

Oggetto: Misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19 (Art.50 del D.Lgs.267/2000). Quarantena Sig.: OMISSIS

IL SINDACO

Visto il D.L. 23 febbraio 2020 n.6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e i successivi provvedimenti attuativi di natura normativa e amministrativa;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 3 del 08 marzo 2020 avente ad oggetto URGENTI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 32 COMMA 3 DELLE LEGGE 23 DICEMBRE 1978 N. 833 IN MATERIA DI IGIENE E SANITA' PUBBLICA; Richiamato, in particolare, il punto 4 della predetta ordinanza, ai sensi del quale il Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria territorialmente competente, su proposta del Dipartimento di Prevenzione e tutela della salute territorialmente competente, proponendo, in tal caso, al Sindaco l'adozione del provvedimento di quarantena obbligatoria secondo quanto prescritto;

Vista la disposizione del Dipartimento di Prevenzione prot. n. 27570 del 19/3/2020, acquisito al protocollo dell'Ente in pari data al n.1649;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Ravvisata l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: "In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale....";

ORDINA

– che il sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – Via OMISSIS è sottoposto, in via cautelativa, alla misura della quarantena, presso la propria residenza, in quanto proveniente dalla Zona Rossa- dal giorno 11/03/2020 al giorno 25/03/2020, con sorveglianza attiva svolta dal personale del servizio, territorialmente competente, della ASP di Cosenza; – di consegnare la presente Ordinanza al soggetto destinatari del provvedimento: il sig. OMISSIS nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS – Via OMISSIS . Alle forze di polizia e alla ASP di Cosenza, ciascuno per le proprie competenze, di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza.

DISPONE

– che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio comunale nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy – che i dati personali inerenti le misure, di cui alla presente ordinanza sono trattati, in ogni fase del procedimento e da tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità, di cui all'art 5 e nel rispetto delle disposizioni, di cui all'art. 9, comma 2, lettera i) del GDPR 2016/679. – la trasmissione della presente ordinanza a: o Prefettura UTG Cosenza o ASP di Cosenza o Presidente


Regione Calabria o Dipartimento Tutela della Salute Regione Calabria o Polizia Municipale o Stazione Carabinieri di Carolei – la presente ordinanza ha decorrenza immediata e fino al 30 marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e successive disposizioni;

I N F O R M A

– che salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente ordinanza è punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale, in conformità a quanto previsto dall'art.3, comma 4 del D.L. 23 febbraio 2020 n.6 sopracitato. – che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Calabria entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Dalla Residenza Municipale, li 20 marzo 2020

Il Sindaco



Dot. Francesco IANNUCCI